NUOVE NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE CONTRO I DANNI

Art. 54

Condizioni e limiti per l'applicazione delle agevolazioni

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' accogliere in tutto o in parte la domanda presentata dall'impresa per fruire delle agevolazioni di cui al precedente articolo, sempreche' vi sia l'accordo di almeno un altro Stato membro della Comunita' economica europea nel quale l'impresa opera. Le agevolazioni accordate possono essere revocate in qualunque momento.

Versione in vigore dal 11 luglio 1978, non più in vigore dal 1 gennaio 1992 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni
Estremi	Legge 10 giugno 1978, n. 295
Titolo	III — Condizioni di esercizio
Capo	III — Norme applicabili alle imprese aventi la sede legale in uno stato terzo rispetto alla comunità economica europea
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1978

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-per-l-esercizio-delle-assicurazioni-private-contro-i-danni/art-54-condizioni-e-limiti-per-l-applicazione-delle-agevolazioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it